

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ELISA

Articolo 1 - Ragione sociale

È costituita l'Associazione **Elisa** a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Articolo 2 - Sede

La sede dell'Associazione è Paradiso.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone di venire in aiuto a bambini e ragazzi in età pediatrica e precarie condizioni economiche, affetti da malattie gravi, in particolare oncologiche, AIDS, gravi malattie croniche e/o con gravi problematiche psicosociali.

L'Associazione può agire direttamente oppure sostenere attività di altri enti che perseguono analogo fine, in particolare la Fondazione Elisa di Locarno.

Articolo 4 - Personalità

L'Associazione ha personalità giuridica; di conseguenza ha la capacità di obbligarsi e di intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione potrà essere iscritta a Registro di Commercio.

Articolo 5 - Patrimonio sociale




Il patrimonio sociale è costituito dalle quote dei membri, dalle donazioni, dai conferimenti, dai versamenti di terze persone e dai lasciti.

Articolo 6 - Membri

Sono membri dell'Associazione i suoi promotori, le persone che vengono proposte o sollecitate dal Comitato dell'Associazione e le persone che avranno versato la quota sociale.

Articolo 7 - Responsabilità e obblighi dei membri

Il patrimonio sociale è l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dall'Associazione.



I membri dell'Associazione prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale e versano la quota sociale fissata annualmente dal Comitato

I membri non sono tenuti ad altre prestazioni, non assumono altre responsabilità e non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Comitato esecutivo
3. i Revisori

Articolo 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati si compone di tutti i membri dell'Associazione.

Essa si riunisce una volta all'anno per:

- a) prendere atto dell'andamento dei lavori di restauro e del loro finanziamento,
- b) dare scarico al Comitato del suo operato.




L'Assemblea nomina i membri del Comitato e può fissarne il numero massimo.

Articolo 10 - Comitato

1. Il Comitato si compone da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea.
2. Il Comitato nomina nel suo interno un(a) presidente e un(a) vice presidente e può nominare un(a) segretario(a), chiamando a tale carica anche persona esterne al Comitato.
3. Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione; le sue competenze si estendono a tutte le operazioni indicate nello scopo sociale e alla gestione del patrimonio dell'Associazione.
4. Il Comitato regola i diritti di firma.
5. Il Comitato si riunisce su invito del presidente e nella sede indicata sulla convocazione.
6. Il Comitato può emanare il proprio regolamento.

Articolo 11 - Revisione

L'Assemblea designa i revisori, che resteranno in carica due anni.



Articolo 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali attivi saranno devoluti alla Fondazione Elisa di Locarno; se in quel momento la Fondazione Elisa non esistesse più, gli eventuali attivi saranno devoluti a enti con scopi analoghi.

Articolo 13 - Norme suppletorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea del 27 ottobre 1999 e modificato (art. 3) il 5 novembre 2010.

Paradiso, il 5 novembre 2010

